

GIURISPRUDENZA CASA**OBBLIGHI ASSUNTI PER LA CONSERVAZIONE DELLE COSE COMUNI**

“In tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall’altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. C.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall’assemblea e concluso dall’amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio; ne consegue che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del credito del condominio non è idoneo ad estinguere il debito “pro quota” dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c.”. Cass. 20.04.’21 n. 10371, inedita.

a cura dell’Ufficio legale della **Confedilizia**

